



# Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico

A.G. 392

Nota di verifica n. 518

5 aprile 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	392
Titolo:	Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico
Norma di riferimento:	Articolo 8, commi 1, lettera d), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124
Relatore per la Commissione di merito:	Meta
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente :	IX Trasporti

## Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge n. 124 del 2015 ([c.d. "Legge Madia riforma p.a.") – reca disposizioni specifiche per l'adozione di un documento unico di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi contenente i dati attualmente presenti nel libretto di circolazione e nel certificato di proprietà del veicolo.

L'articolo 8 della legge n. 124/2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a riorganizzare, ai fini della riduzione dei costi, le funzioni svolte del Pubblico registro automobilistico (PRA) mediante riduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione dei veicoli.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che afferma l'assenza di effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Articoli 3-5</b> stabiliscono, tra l'altro, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a decorrere dal 1° luglio 2018 è istituito il documento unico (carta di circolazione) contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La carta di circolazione è rilasciata</li> </ul>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che le disposizioni in esame non comportano alcun trasferimento di funzioni, né di risorse umane, finanziarie e strumentali. Conseguentemente, evidenzia la RT, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri.</p>

dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) che è responsabile dei dati relativi ai veicoli. Resta ferma la responsabilità dell'Automobile club Italia (ACI) per i dati relativi alla proprietà (art. 1);

- il rilascio del documento unico avviene su istanza del soggetto interessato e dietro pagamento di una tariffa unica e di una imposta di bollo unificata. L'importo della tariffa è determinato con decreto MIT in misura non superiore alla somma delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. L'importo dell'imposta di bollo unificata è determinato con il medesimo decreto MIT in misura tale da assicurare i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di attribuzione delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza (art. 2);

- sono espressamente confermate le disposizioni relative all'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 446/1997 e all'imposta sulle assicurazioni RC auto di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 68/2011 (art. 3);

- le carte di circolazione e i certificati di proprietà rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione (art. 4);

- sono quindi dettate norme di coordinamento (art. 5).

Il provvedimento, prosegue la RT, introduce una riorganizzazione procedimentale che, attraverso il superamento del disallineamento delle informazioni attualmente contenute nelle due banche dati (Archivio nazionale dei veicoli, ANV, e Pubblico registro automobilistico, PRA) consentirà anche semplificazioni procedurali all'interno dei due segmenti.

La RT segnala che l'accentramento su un unico soggetto (MIT) della gestione di rilascio del documento unico ha la finalità di realizzare risparmi per l'utenza attraverso l'introduzione di una tariffa unica il cui importo non potrà essere superiore a quello risultante dalla somma delle due tariffe vigenti.

La definizione dell'importo dell'imposta di bollo unificato, evidenzia la RT, sarà effettuato con decreto ministeriale in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatto negativo sui saldi di bilancio. Pertanto, alla misura in esame la RT non ascrive effetti finanziari.

La RT ricorda che, anche al fine di assicurare la neutralità dei saldi, l'adozione del decreto ministeriale (entro il termine del 30 aprile 2018) è presupposto necessario all'entrata in vigore del documento unico fissata a decorrere dal 1° luglio 2018.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni in merito all'invarianza del gettito tributario tenuto conto che l'articolo 2 indica espressamente che il decreto ministeriale dovrà fissare la misura dell'imposta di bollo unificata in modo da assicurare i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatti negativi sui saldi di bilancio.

Per quanto concerne, invece, l'introduzione delle nuove procedure previste dal provvedimento, appare opportuno acquisire elementi riguardo all'effettiva possibilità di realizzare gli adempimenti previsti in assenza di oneri, con particolare riferimento alla fase di avvio delle procedure. Ciò anche in considerazione del fatto che la nuova misura della tariffa a carico dei soggetti che richiedono la immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo dovrà essere stabilita con il decreto ministeriale in misura tale da non risultare superiore alla somma delle due tariffe vigenti. Pertanto, il gettito complessivo della tariffa utilizzato per la copertura delle relative spese potrebbe anche essere inferiore a quello derivante dalle tariffe attualmente vigenti.

Ulteriori chiarimenti appaiono, infine, necessari con riferimento alla modifica introdotta all'articolo

96, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) che sembrerebbe attribuire alla Regione e al suo soggetto affidatario della riscossione l'attività di accertamento del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni consecutivi (tale attività di accertamento è attribuita all'ACI, in base alla formulazione vigente del predetto comma 1). Sarebbero quindi utili chiarimenti sui profili finanziari della modifica introdotta, anche con riferimento al periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, appare opportuno riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.